

TRIBUNALE DI MONZA

LINEE GUIDA CONDIVISE ATTINENTI I GIUDIZI IN MATERIA DI FAMIGLIA

Il Presidente della Sezione IV, Dott.ssa Laura Gaggiotti, nonché il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Monza, Avv. Vittorio Sala

Richiamata la normativa emergenziale volta a contrastare l'emergenza epidemiologica; letto l'art. 221 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77/2020, in parte sostitutivo dell'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche nella Legge 27/2020, che ha nuovamente concesso la facoltà per il Giudice, su consenso delle Parti, di ricorrere alla trattazione "scritta" o "da remoto" delle udienze civili e penali, sino al data del 31/10/2020, salvo proroghe;

visto il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale, Dott.ssa Laura Cosentini, in data 30/07/2020, prot. n. 2025/20, ove viene ribadito l'invito ai Giudici del settore civile "ad accedere con il consenso delle parti, alle modalità di sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ovvero di celebrazione udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza tramite Microsoft Teams";

ritenuto, pertanto, che la trattazione scritta possa concretamente coniugare l'esigenza di tutela del diritto alla salute degli Avvocati, degli utenti più in generale, e dell'interesse pubblico al contenimento dell'attuale emergenza epidemiologica con il diritto dei coniugi ad addivenire celermente ad una pronuncia di separazione, di divorzio, nonché per la regolamentazione dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio, laddove vi sia il preventivo accordo delle Parti;

considerato che, in ragione della specificità dei luoghi, all'interno del Palazzo di Giustizia vi è l'effettivo pericolo di assembramento, difficilmente contenibile con la modalità dell'udienza in presenza;

ritenuto che, alla luce delle suddette considerazioni, la presenza delle Parti in udienza, non sia condizione assolutamente necessaria, in concomitanza con il perdurare della fase emergenziale, e possa essere sostituita, allorché le medesime siano costituite con

almeno un Difensore, da una dichiarazione dalle stesse sottoscritta ed autenticata dal Legale;

CONVENGONO

Le seguenti dettagliate linee guida:

Ricorsi per la separazione consensuale dei coniugi

Laddove vi sia la volontà concorde delle Parti di addivenire alla trattazione scritta della vertenza, i nuovi ricorsi per separazione consensuale dovranno essere dal Difensore depositati esclusivamente in via telematica, a mezzo PCT, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalle Parti, ed autenticata, di espressa rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 711 c.p.c., con precisa indicazione della volontà di non riconciliarsi ed insistendo per la conferma delle condizioni di cui all'atto introduttivo, come da modello reperibile sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Gli avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le modalità di cui al co. 20 ter, dell'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27/2020, ancora in vigore.

Il Presidente, ovvero i Presidenti f.f. delegati, provvederanno alla fissazione di una data di udienza meramente "virtuale", che verrà comunicata ai difensori a mezzo PCT. Tale data di udienza sarà dunque utile solo per gli incumbenti di deposito di cui sopra, per dare atto delle attività svolte, per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per la rimessione al Collegio.

In caso di revoca del consenso rispetto alle condizioni di cui al ricorso depositato, il

difensore dovrà, entro cinque giorni prima dall'udienza virtualmente fissata, inviare, sempre a mezzo PCT, dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dalla Parte.

Inoltre, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di fissazione udienza virtuale, sopravvenute differenti determinazioni, ciascuna Parte potrà, altresì, depositare istanza di richiesta di trattazione orale del procedimento. In tale evenienza, il Giudice provvederà a fissare udienza in presenza, compatibilmente con il calendario di udienza e con la necessità del distanziamento sociale.

Alla data virtualmente fissata, il Presidente, ovvero il Presidente f.f., assegnatario del fascicolo, provvederà, alla luce della rinuncia delle Parti depositata dal/i difensore/i, a rimettere la causa al Collegio per l'omologa.

Il decreto di omologa verrà comunicato dalla Cancelleria tramite PCT, fatta salva la possibilità per il Collegio di fissazione di udienza in presenza, ai sensi dell'art. 158 c.c., qualora in sede di decisione emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori.

Su concorde volontà delle Parti, la trattazione scritta potrà essere espressamente richiesta anche per le cause di separazione personale dei coniugi già iscritte a ruolo, tramite PCT. In tale caso, il Difensore, ovvero uno solo dei Difensori nel caso di Parti assistite da diverso Legale, potrà depositare, tramite PCT, apposita istanza, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalle Parti, ed autenticata, di espressa rinuncia alla comparizione all'udienza già fissata ex art. 711 c.p.c., con precisa indicazione della volontà di non riconciliarsi ed insistendo per la conferma delle condizioni di cui all'atto introduttivo, come da modello reperibile sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

In tal caso, il Giudice provvederà a disporre la trattazione scritta della vertenza, senza la comparizione delle Parti, con rimessione della causa al Collegio per l'emissione del

decreto di omologa.

Anche in tale evenienza è data alle Parti la facoltà di revocare il consenso, ovvero di richiedere la trattazione scritta, secondo le modalità e le tempistiche, già sopra dettagliatamente indicate, ove possibile, e comunque inviando, altresì, apposita comunicazione all'indirizzo PEO (posta elettronica ordinaria) del Presidente, ovvero del Presidente f.f..

Divorzi su domanda congiunta

Laddove vi sia la volontà concorde delle Parti di addivenire alla trattazione scritta della vertenza, i nuovi ricorsi per divorzio congiunto dovranno essere depositati dal Difensore esclusivamente in via telematica, a mezzo a mezzo PCT, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalle Parti, ed autenticata, di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 16 Legge 898/70 e successive modificazioni, manifestando espressamente la volontà di confermare le condizioni indicate nel ricorso e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, come da modello reperibile sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Gli avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le modalità di cui al co. 20 ter dell'art. 83 del D.L. 18/2020 convertito con Legge 27/2020, ancora in vigore.

Il Presidente, ovvero i Presidenti f.f. delegati, provvederanno alla fissazione di una data di udienza meramente "virtuale", che verrà comunicata ai difensori a mezzo PCT. Tale data di udienza sarà, dunque, utile solo per gli incombenti di deposito di cui sopra, per dare atto delle attività svolte, per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per la rimessione al Collegio.

In caso di revoca del consenso rispetto alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato, il Difensore dovrà, entro cinque giorni prima dall'udienza virtualmente fissata, inviare, sempre a mezzo PCT, dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dalla Parte.

Inoltre, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di fissazione udienza virtuale, sopravvenute differenti determinazioni, ciascuna Parte potrà, altresì, depositare, sempre tramite PCT, istanza di richiesta di trattazione orale del procedimento. In tale evenienza, il Giudice provvederà a fissare udienza in presenza, compatibilmente con il calendario di udienza e con la necessità del distanziamento sociale.

Alla data virtualmente fissata, il Presidente del Collegio, ovvero il Presidente f.f., assegnatario del fascicolo, provvederà, alla luce della rinuncia delle Parti depositata dal/i difensore/i, a rimettere la causa al Collegio per la decisione.

Il Collegio pronuncerà la sentenza che verrà comunicata dalla Cancelleria, fatta salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 4 comma 8 e 16 L. 898/70 e successive modifiche, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l'interesse preminente dei figli minori.

Su concorde volontà delle Parti, la trattazione scritta potrà essere espressamente richiesta anche per le cause di divorzio congiunto già iscritte a ruolo, tramite PCT. In tale caso, il Difensore, ovvero uno solo dei Difensori nel caso di Parti assistite da diverso Legale, potrà depositare, tramite PCT, apposita istanza, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalle Parti, ed autenticata, di espressa rinuncia alla comparizione all'udienza già fissata ex art. 4 comma 16 Legge 898/70 e successive modificazioni, con precisa indicazione della volontà di non riconciliarsi ed insistendo per la conferma delle condizioni di cui all'atto introduttivo, come da modello reperibile

sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

In tal caso, il Presidente del Collegio, ovvero il Presidente f.f. assegnatario del fascicolo, provvederà a disporre la trattazione scritta della vertenza, senza la comparizione delle Parti, con rimessione della causa al Collegio per l'emissione della sentenza.

Anche in tale evenienza è data alle Parti la facoltà di revocare il consenso, ovvero di richiedere la trattazione scritta, secondo le modalità e le tempistiche, già sopra dettagliatamente indicate, ove possibile, e comunque inviando, altresì, apposita comunicazione all'indirizzo PEO (posta elettronica ordinaria) del Presidente del Collegio, ovvero del Presidente f.f..

Ricorsi congiunti per la regolamentazione dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 316 e 337 bis e ss c.c.

Laddove vi sia la volontà concorde delle Parti di addivenire alla trattazione scritta della vertenza, i nuovi ricorsi per la regolamentazione dei diritti dei figli naturali ex artt. 316 e 337 bis ess c.c. dovranno essere dal Difensore depositati esclusivamente in via telematica, a mezzo PCT, unitamente all'espressa richiesta, sottoscritta dalle Parti ed autenticata, di trattazione scritta della vertenza, insistendo per la conferma delle condizioni di cui all'atto introduttivo, come da modello reperibile sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Gli avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le modalità di cui al co. 20 ter, dell'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27/2020, ancora in vigore.

Il Giudice Relatore provvederà alla fissazione di una data di udienza meramente "virtuale", che verrà comunicata ai difensori a mezzo PCT. Tale data di udienza sarà

dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui sopra, per dare atto delle attività svolte, per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudicante, per la relazione al Collegio.

In caso di revoca del consenso rispetto alle condizioni di cui al ricorso depositato, il Difensore dovrà, entro cinque giorni prima dall'udienza virtualmente fissata, inviare, sempre a mezzo PCT, dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dalla Parte.

Inoltre, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di fissazione udienza virtuale, sopravvenute differenti determinazioni, ciascuna Parte potrà, altresì, depositare istanza di richiesta di trattazione orale del procedimento. In tale evenienza, il Giudice Relatore provvederà a fissare udienza in presenza per l'assunzione delle informazioni necessarie ex art. 738 c.p.c., compatibilmente con il calendario di udienza e con la necessità del distanziamento sociale.

Alla data virtualmente fissata, il Giudice Relatore, assegnatario del fascicolo, provvederà, alla luce della rinuncia delle Parti depositata dal/i difensore/i, a relazionare il Collegio per l'emissione del decreto motivato.

Detto decreto verrà comunicato dalla Cancelleria tramite PCT, fatta salva la possibilità per il Collegio di fissazione di udienza in presenza per l'assunzione di ulteriori informazioni, qualora emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse preminente dei figli minori.

Su concorde volontà delle Parti, la trattazione scritta potrà essere espressamente richiesta anche per le cause di regolamentazione dei figli naturali già iscritte a ruolo, tramite PCT. In tale caso, il Difensore, ovvero uno solo dei Difensori nel caso di Parti assistite da diverso Legale, potrà depositare, tramite PCT, apposita istanza contenente espressa richiesta sottoscritta dalle Parti, ed autenticata, di trattazione scritta della

vertenza, insistendo per la conferma delle condizioni di cui all'atto introduttivo, come da modello reperibile sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

In tal caso, il Giudice Relatore provvederà a disporre la trattazione scritta della vertenza, confermando l'udienza già fissata, ove provvederà virtualmente, senza la comparizione delle Parti, alla rimessione della causa al Collegio per la relazione e la conseguente emissione del decreto motivato.

Anche in tale evenienza è data alle Parti la facoltà di revocare il consenso alle condizioni di cui al ricorso, ovvero di richiedere la trattazione scritta, secondo le modalità e le tempistiche, già sopra dettagliatamente indicate.

Il presente accordo avrà validità sino alla data del 31/10/2020, salvo proroghe legislative.

Le Linee Guida verranno pubblicate sul sito del Tribunale di Monza, nonché sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, unitamente ai modelli predisposti.

Il Presidente della Sezione IV

Il Presidente COA Monza

Dott.ssa Laura Gaggiotti

Avv. Vittorio Sala

Visto, si condivide e si approva

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Laura Cosentini